



Barbara D'Alia  
NOTAIO

Corso Francia, 9 - 10098 Rivoli (TO) - Tel 011.9536680 - Fax 011.9516536  
Via San Tommaso, 29 - 10100 Torino - Tel 011.531917 - Fax 011.5629103  
e-mail bdalia@notariato.it - P.IVA 08216350010

**Allegato "B" all'atto rep. n. 24270/10973**  
**STATUTO DEL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO**  
**TURISTICO E CULTURALE DELLA CITTA' DI RIVOLI**  
**Siglabile TURISMOVEST**

**ART. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituito un consorzio, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, denominato "Consorzio per la promozione e lo sviluppo turistico e culturale della Città di Rivoli siglabile "Turismovest".

**ART. 2 - DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata ovvero sciolta dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

**ART. 3 - SEDE DEL CONSORZIO**

La sede legale del Consorzio è stabilita in Rivoli all'indirizzo che risulterà dal competente registro delle imprese. La stessa potrà essere modificata ai sensi di legge.

**ART. 4 - FUNZIONI**

Il Consorzio è uno strumento operativo che tiene conto nella sua attività dei programmi dei Soci nonché delle indicazioni e segnalazioni provenienti dagli assessorati competenti del Comune di Rivoli provvedendo a fornire, agli stessi, tramite il Presidente, dati, notizie e relazioni secondo le richieste.

**ART. 5 - OGGETTO**

Il Consorzio non ha scopo di lucro, e, nell'interesse generale della comunità rappresentata, si propone di promuovere e sviluppare le attività turistiche e culturali del territorio, coordinando l'azione di soggetti pubblici e privati ivi operanti e, in particolare, nell'ambito turistico e culturale di:

- valorizzare le risorse strutturali e ambientali, sviluppandone ove possibile le potenzialità anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini, delle amministrazioni, degli operatori e delle imprese private locali verso la cultura dell'accoglienza;
- acquisire e potenziare l'esperienza organizzativa delle forme associative presenti sul territorio, costruendo ove possibile un sistema reticolare che assicuri il coordinamento e l'integrazione fra le diverse attività e sviluppandone nel contempo la capacità progettuale;
- gestire le attività di marketing e comunicazione coinvolgendo in prima persona gli attori economici del territorio;
- migliorare ove possibile la fruibilità delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi locali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Consorzio opera nell'ambito della concertazione e del coordinamento di competenza delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui alla L.R. 22 ottobre 1996, n. 75 e di



altre norme in materia, in sintonia con gli indirizzi espressi dagli Enti Locali competenti in materia.

Nello specifico il Consorzio si impegna a:

- a) Implementare le proposte turistiche e culturali del territorio nonché quelle connesse ad eventi strategici.
- b) Elaborare proposte per migliorare l'offerta ricettiva locale.
- c) Realizzare un sistema di informazione e comunicazione che comprenda la predisposizione di materiale informativo e di accoglienza.
- d) Attivare e gestire un Punto Informativo per le attività di accoglienza, prenotazione e promozione delle iniziative organizzate.
- e) Realizzare e gestire manifestazioni ed eventi.
- f) Realizzare e gestire in campo turistico culturale iniziative e progetti richiesti da soci o soggetti esterni, in base ad accordi mirati che stabiliscano la ripartizione degli oneri e dei vantaggi.

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio potrà a sua volta partecipare a pubbliche gare e trattative.

Il Consorzio può altresì compiere tutti gli atti che, il Consiglio Direttivo riterrà opportuni per l'attuazione dell'oggetto consortile, è così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;
- ricorrere a forme di finanziamento con istituti di credito, enti pubblici o privati anche sovranazionali, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- ricorrere a forme di investimento mobiliare ed immobiliare allo scopo di perseguire l'autofinanziamento delle proprie attività;
- assumere partecipazioni ed interessenze in consorzi, associazioni, società ed enti in genere.

#### ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci del Consorzio, tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del territorio e precisamente:

1. Comuni ed altri enti pubblici, territoriali e non;
2. i soggetti giuridici privati, portatori di interessi generali (associazioni, organizzazioni di categoria, ecc.);
3. i soggetti giuridici privati, portatori di interessi particolari, anche non imprenditori.

I soci si distinguono in due categorie:

fondatori: sono i soggetti, pubblici o privati, che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio;

ordinari: sono i soggetti, pubblici o privati, ammessi al Consorzio successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto.

In ogni caso deve essere garantita la maggioranza delle

quote al socio Comune di Rivoli.

#### ART. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, ad insindacabile giudizio ed è subordinata alla verifica della sussistenza di requisiti che verranno stabiliti con Regolamenti interni ove approvati.

All'atto dell'ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere il numero di quote consortili di cui all' art. 11 nonché ad accettare le disposizioni statutarie e normative del Consorzio.

#### ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci del Consorzio hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni ove approvati. Essi, pertanto, possono partecipare alle attività di carattere generale del Consorzio, nonché alle iniziative ed ai progetti specifici di cui all'art. 5 g) del presente Statuto, avendo in tale seconda ipotesi i vantaggi previsti per i soci dall'apposito Regolamento interno.

Tutti i soci si obbligano alla scrupolosa, osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.

Essi devono comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione dal Consorzio, ai sensi dell' art. 10 del presente Statuto.

#### ART. 9 - RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio potrà recedere dal Consorzio mediante comunicazione motivata, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, ove pervenga entro tre mesi dal suo termine, altrimenti ha effetto dalla chiusura dell'esercizio successivo.


In caso di recesso troveranno applicazione il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 10 del presente Statuto.

#### ART. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso:

- in conseguenza della perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio dal relativo Regolamento interno;
- qualora si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio in suo nome e per suo conto;
- in caso di inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi del Consorzio;
- nonché per ogni diverso grave motivo che comunque possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.

L'esclusione del socio dovrà preventivamente essere valutata dal Consiglio Direttivo il quale, dopo l'eventuale



convocazione del socio al fine di sanare la causa di esclusione, con decisione motivata, deciderà a maggioranza. Sono inoltre esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento in cui è dichiarata l'esclusione.

Le quote consortili verranno restituite senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti. La restituzione o il rimborso, che potranno essere effettuati entro dodici mesi dalla data di efficacia del recesso o esclusione, non potranno eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione al Consorzio che sarebbe spettata al socio escluso in base ai valori di bilancio se il Consorzio si fosse sciolto alla data di operatività dell'esclusione.

#### ART. 11 - QUOTE CONSORTILI

L'ammissione di ciascun socio al Consorzio è subordinata al versamento di quote consortili, ciascuna pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) e verrà deliberata entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta.

L'Assemblea determina, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali ulteriori versamenti da parte dei soci per l'aumento del fondo consortile.

All'atto dell'ammissione i soci si impegnano a sottoscrivere almeno una quota consortile; il numero minimo e massimo delle quote da sottoscrivere per ogni aspirante socio può essere ridefinito dall'Assemblea in seduta ordinaria.

#### ART. 12 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

I soci si impegnano a sostenere tutte le spese annuali di funzionamento del Consorzio per un importo pari, al doppio delle quote consortili sottoscritte.

I consorziati si obbligano a versare il contributo consortile a copertura delle spese necessarie al funzionamento del Consorzio, a pagare le somme dovute a titolo di penale prevista dal regolamento interno, ove approvato, a rimborsare le spese di ammissione nonché le spese di carattere amministrativo relative alle pratiche di recesso o esclusione, le spese sostenute nell'interesse dei partecipanti e per il soddisfacimento delle loro richieste, a risarcire il Consorzio dei danni e delle spese subite per i loro inadempimenti.

Al fine di contenere le spese di gestione corrente, nella documentazione sociale dovrà rilevarsi la distinzione tra l'attività diretta al funzionamento (attività di funzionamento) del Consorzio e l'attività relativa alla realizzazione di ciascun progetto diretto al raggiungimento dello scopo consortile (attività di progetto).

Nessuna attività di progetto specifico di cui al punto f)

dell' art. 5 potrà essere approvata ed ordinata se lo stesso progetto non contiene l'elencazione dei mezzi finanziari con cui provvedere alla realizzazione.

#### ART. 13 - CONTRIBUTI, CORRISPETTIVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

L'attività di carattere generale del Consorzio è finanziata mediante:

- a) le spese di funzionamento a carico dei soci ai sensi del precedente articolo 12;
- b) i contributi erogati a qualunque titolo dagli enti pubblici territoriali;
- c) le contribuzioni ricevute a qualunque titolo, una tantum o annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici, che condividano gli scopi sociali del Consorzio medesimo, da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
- d) le entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di terzi ed altri eventuali proventi;
- e) le entrate derivanti dalla raccolta di pubblicità e dal merchandising;
- f) i contributi stabiliti a carico dei soci, anche sotto forma di prestito a scadenze prestabilite.

Le iniziative ed i progetti specifici di cui all'art. 5, punto f) del presente Statuto sono finanziati direttamente dai soci e dai non soci interessati attraverso i corrispettivi che questi sono tenuti a versare al Consorzio secondo le modalità previste dal relativo Regolamento interno.

#### ART. 14 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- dalle quote consortili;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i diritti sui medesimi, conferiti al Consorzio dai soci o da altri soggetti giuridici pubblici o privati;
- dai contributi versati a fondo perduto dai soci o da terzi;
- dai beni acquistati con le disponibilità del Consorzio;
- dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamente.

All'atto del recesso o del decesso i soci o i loro aventi causa non possono chiedere la divisione del fondo.

Il fondo consortile è esclusivamente destinato a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.


#### ART. 15 - GLI ORGANI

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Revisore dei Conti;
- e) il Direttore

#### ART. 16 - COSTITUZIONE - CONVOCAZIONE - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.



Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, munita di delega. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è convocata dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria due volte l'anno: la prima per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo. La convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

La seconda, entro il 30 novembre, per deliberare il piano operativo dell'anno successivo.

Deve essere altresì convocata, quando ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un quarto delle quote consortili.

La convocazione avviene con preavviso scritto (anche tramite mezzi informatici tali da garantire la data certa di invio e la ricezione da parte del destinatario) di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci del Consorzio che rappresentino almeno la metà delle quote consortili, in seconda convocazione può validamente deliberare qualunque sia il numero di soci presenti. Essa delibera con il voto favorevole della metà più una delle quote dei soci presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 5 e 7 dell'art. 17, sono richiesti la presenza e il voto favorevole dei due terzi delle quote consortili.

L'Assemblea nomina un Segretario, che ne raccoglie le deliberazioni in apposito libro verbali.

#### ART. 17 - I POTERI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea compete:

1. L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dei programmi annuali e pluriennali delle attività, di eventuali regolamenti interni;
2. La nomina e revoca dei Consiglieri designati dai Soci privati tra cui il Vice-Presidente secondo i criteri di cui al successivo art. 18;
3. La nomina del Revisore dei Conti;
4. La determinazione degli eventuali compensi spettanti al Revisore dei Conti;
5. L'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
6. La determinazione di ulteriori versamenti da parte dei soci per aumento del fondo consortile;
7. Le decisioni relative allo scioglimento del Consorzio e, se necessario, la nomina di un liquidatore e la definizione dei suoi poteri.

#### ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri come segue:

- 1 Presidente nominato dal Comune di Rivoli;
- 2 Consiglieri nominato dal Comune di Rivoli;
- 2 Consiglieri designati dagli altri soci, e nominati dall'Assemblea.

Il Presidente ed i Consiglieri non possono ricoprire contestualmente la carica di Consigliere comunale di Rivoli.

Il Vice-Presidente viene nominato dall'Assemblea ed è scelto fra i Consiglieri designati dagli altri soci.

I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione un membro del Consiglio Direttivo, il sostituto viene nominato con le modalità sopra indicate. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede anche l'Assemblea dei soci.

#### ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo cura la gestione ed il funzionamento del Consorzio; è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri Organi del Consorzio stesso.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

1. provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni del Consorzio ove approvati;
2. cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;
3. delibera sull'ammissione di nuovi soci;
4. delibera sul recesso e sull'esclusione dei soci;
5. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni del Consorzio, il piano annuale e/o pluriennale delle attività;
6. può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea;
7. richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
8. redige i bilanci preventivi, consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
9. propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Revisore dei Conti;
10. individua la struttura organizzativa e operativa del Consorzio nonché l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;
11. esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi sociali ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

#### ART. 20 - CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, come da Regolamento interno ove approvato.

Si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare sui progetti di bilancio, sull'attività e gli investimenti del Consorzio e per predisporre il programma di cui al precedente art. 19.

Si riunisce altresì ogni volta che la sua convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

#### ART. 21 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio e ha poteri previsti dai Regolamenti interni. Egli presiede anche l'Assemblea dei Soci.

#### ART. 22 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

#### ART. 23 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo che ne determina durata, competenze e retribuzione.

Egli ha il compito di dirigere e coordinare con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio secondo quanto previsto dai Regolamenti interni ove approvati. Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e partecipa, salvo diversa delibera del Consiglio medesimo, alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

#### ART. 24 - PERSONALE DEL CONSORZIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I rapporti con il personale, da tenersi in regime di diritto privato, sono deliberati dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei soci.

#### ART. 25 - COMITATI TECNICI CON FUNZIONI CONSULTIVE

Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati Tecnici consultivi, cui partecipino i soci o esperti, anche non soci, per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

#### ART. 26 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una volta.

Egli controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e redige annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.

Al Revisore è attribuita la competenza di cui all'art. 2403



del Codice Civile.

Il Revisore dei Conti in carica, in ogni caso, svolge la sua attività sino alla nomina del proprio successore.

ART. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

ART. 28 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI COMUNI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla normativa vigente.

ART. 29 - SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i soci. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria all'atto della messa in liquidazione.

ART. 30 - NORME TRANSITORIE

Nelle more della definizione dei regolamenti interni il Presidente del Consorzio dispone, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività del Consorzio stesso.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Claudio CAMBIERI

BARBARA D'ALIA (Notaio)

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e consta di tredici facciate.

Si rilascia per uso consentito

Rivoli,

2 FEB 2016

